



Nota di lettura del decreto legge n. 35/13

“disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”

Analisi delle disposizioni di diretto interesse degli enti locali

Roma, 22 aprile 2013

Art. 1 – Pagamento dei debiti degli enti locali

Comma 1 -La norma fa riferimento ai pagamenti dei debiti di parte capitale liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 , ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Comma 2 – l'esclusione dei debiti pagati ai sensi del comma 1, a valere sulle voci rilevanti dal patto di stabilità interno (per complessivi 5 miliardi di euro per comuni e province) avviene attraverso una ripartizione sulla base dei dati comunicati **entro e non oltre il 30 aprile 2013** alla piattaforma web del patto di stabilità interno.

Su tale piattaforma, a decorrere da venerdì 12 aprile, è stato inserito il modulo da riempire con gli ammontare dei debiti (e dei relativi spazi finanziari richiesti) degli enti. Tale modello indica precisi criteri di priorità rispetto ai quali verranno ripartiti i 5 miliardi di spazi finanziari di allentamento del patto:

1. ammontare dei debiti per appalti di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 del dlgs. 163/06, certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.12 e dei debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalenti di pagamento (non estinti all'8 aprile)

2.ammontare dei debiti di parte capitale, certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.12 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente, diversi da quelli di cui al punto 1 (non estinti all'8 aprile)

3.(come punto 1) riferiti a debiti pagati prima del 9 aprile

4.(come punto 2) riferiti a debiti pagati prima del 9 aprile

5.ammontare dei debiti di parte corrente, escluse quelle per spese di personale, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte corrente per i quali sia stata emessa fattura equivalente di pagamento entro il predetto termine e non estinti alla data dell' 8 aprile 2013.

Il legislatore ha dunque introdotto una specifica classifica dei debiti dove, ai punti 1 e 3, viene fatto riferimento all'articolo 3 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e viene così data priorità ai debiti (anche quelli nei confronti dei comuni) per gli appalti pubblici di lavori al cui interno, a titolo esemplificativo e non esaustivo possiamo ricomprendere tutte le tipologie inserite nel quadro economico dell'opera ai sensi di quanto disposto dagli articoli 16 e 178 del DPR 207/2010, mentre ai punti 2 e 4 vengono ricomprese tutte le altre tipologie di debito non ricomprese ai punti precedenti al cui interno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possiamo indicare gli appalti di forniture e servizi, relativi a spese in conto capitale, sentenze esecutive purchè coperte in bilancio, ecc ..

Si ritiene che tra le fattispecie indicate possano essere inseriti i debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati, ai sensi dell'art. 194 del Tuel.

L'Upi, attraverso propri emendamenti, ha richiesto che gli spazi finanziari richiedibili siano riferiti a tutte le fattispecie di debito (sempre riferito all'anno 2012) estinto fin dal 1^o gennaio 2013; ha altresì richiesto che venga chiarito espressamente che i debiti da estinguere siano riferiti anche ai trasferimenti "tra enti locali" e non solo "da province a comuni", sebbene si ritiene, in via interpretativa, già operante la possibilità di estinguere debiti da province a comuni, da comuni a province, nonché da provincia a provincia.

La piattaforma consente l'accesso e la modificabilità dei dati eventualmente già inseriti fino al 30 aprile. In questa data verrà fatta la "fotografia" dell'ammontare dei debiti e dei relativi spazi finanziari richiesti; gli enti potranno anche successivamente, ai fini di quanto previsto al comma 3, modificare l'ammontare dei debiti già indicati entro il 30/04 aggiungendo altre posizioni debitorie eventualmente non indicate in precedenza.

Comma 3 – Con decreto del Mef, sulla base delle comunicazioni ricevute, da emanarsi entro il 15 maggio 2013, sono individuati per ogni ente locale gli spazi finanziari concessi, secondo un criterio che potrà essere indicato dalla Conferenza Stato Città entro il 10 maggio o, in mancanza di questo, su base proporzionale. Gli spazi concessi ammontano al 90% dei 5 miliardi di euro; il restante 10% verrà ripartito con successivo decreto del Mef da emanarsi entro il 15 luglio, in relazione alle richieste pervenute sino a dieci giorni precedenti tale data.

Comma 4 – Nel caso in cui le sezioni regionali della Corte dei Conti accertino, su segnalazione dei revisori dei conti che gli enti locali, senza un giustificato motivo, non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e nei modi previsti dal comma 2, oppure non abbiano effettuato i pagamenti indicati per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità, che restano acquisite al bilancio dell'ente.

L'Upi, attraverso propri emendamenti, ha richiesto la sostituzione della sanzione pecuniaria con l'eventuale accertamento di responsabilità amministrativa.

Comma 5 – Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che concedono gli spazi finanziari per il patto 2013, le province possono, a valere sulla propria liquidità, pagare immediatamente i debiti di cui al comma 1, entro il limite del 13% delle disponibilità in tesoreria unica al 31.3.13 e comunque entro il 50% degli spazi finanziari che intendono richiedere.

Commi 7/8 – Per fornire liquidità agli enti locali, viene concesso alle regioni di escludere dal patto di stabilità le somme pagate agli enti locali per debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili al 31.12.12, nei limiti dei maggiori spazi determinati dal pagamento agli stessi dei residui passivi di parte corrente, al di fuori del patto di stabilità, sempreché vi siano corrispondenti residui attivi negli enti locali.

L'Upi, attraverso propri emendamenti, ha chiesto che lo sblocco del patto delle regioni per il pagamento dei trasferimenti sia a valere sia per trasferimenti di parte corrente, che in conto capitale

Comma 9 – Solo per l'anno 2013 gli enti possono incrementare il limite massimo di ricorso ad anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate, con vincolo sull'imposta Rcauto.

Non sussiste alcun vincolo di priorità rispetto all'utilizzo, in caso di assenza di liquidità, dell'anticipazione di tesoreria o la richiesta di accesso al fondo di cui al comma successivo.

Commi 10/11– Viene istituito presso il Mef il "fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" con dotazione di 10 miliardi per il 2013 e di 16 miliardi per il 2014 così suddiviso:

- 1) Sezione enti locali: 2 miliardi per il 2013 – 2 miliardi per il 2014
- 2) Sezione Regioni (non sanità) : 3 miliardi per il 2013 – 5 miliardi per il 2014
- 3) Sezione Regioni sanità: 5 miliardi per il 2013 – 9 miliardi per il 2014

A tal fine il Mef, dopo sottoscrizione di apposito addendum (<http://portalecdp.cassaddpp.it/cdp/EntiLocaliePA/PagamentoDebitiEntiLocali/index.htm>)

trasferisce le disponibilità finanziarie alla CassaDDPP su apposito conto, sul quale la Cassa è autorizzata ad operare per trasferire le risorse agli enti locali che ne faranno richiesta. Il ricorso al fondo si configura per l'ente come una anticipazione e non come indebitamento (art. 3 l.n.350/03). Tale anticipazione può essere utilizzata anche per debiti di parte corrente.

Comma 13 – Gli enti locali che non possono far fronte ai debiti con risorse proprie disponibili, chiedono alla CassaDDPP entro il **30 aprile** l'anticipazione di liquidità da destinare a tali pagamenti. La CassaDDPP entro il 15 maggio concede tale anticipazione proporzionalmente e nei limiti delle somme disponibili, e viene restituita secondo un piano di ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interesse con durata massima di 30 anni.

Entro il 10 maggio la Conferenza Stato Città può individuare un criterio diverso di riparto, rispetto a quello proporzionale. In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento entro il 30 settembre di ogni anno, la cassa si avvale dell'Agenzia delle Entrate la quale trattiene quota corrispondente di imposta RcAuto.

Comma 14 – Appena ricevuto il finanziamento, gli enti devono saldare i propri debiti, dandone comunicazione alla CassaDDPP.

Commi 15/16 – Per gli enti che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243bis del TUEL, si sancisce l'obbligo di modificare il piano di riequilibrio conformemente con l'anticipazione di liquidità ricevuta dalla CassaDDPP. Se si rilevasse che l'anticipazione concessa ai sensi dell'art. 5 del dl 174/12 (fondo di rotazione enti pre-dissesto) non sia dovuta, sarà il Ministero dell'Interno a recuperare le relative somme.

Comma 17 – Gli enti che accedono al fondo per la liquidità, dovranno incrementare il fondo svalutazione crediti, per i successivi cinque anni, fino al 50% dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni.

Articolo 2 - Pagamento dei debiti delle regioni e delle Province autonome

L'articolo disciplina le procedure di accesso al fondo per la liquidità – sezione regione (non sanità) – per le regioni che non sappiano far fronte, con risorse già disponibili, al pagamento dei debiti al 31.12.12, inclusi quelli in favore degli enti locali.

Le regioni per accedere al fondo dovranno chiedere entro il 30 aprile l'anticipazione delle somme da destinare a questi pagamenti, che verranno ripartite ed erogate dal MEF a valere sul predetto fondo previa predisposizione delle idonee e congrue coperture annuali dell'anticipazione che viene loro concessa, dalla presentazione di un piano di pagamento dei debiti, e dalla sottoscrizione di apposito contratto con il MEF nel quale definire modalità di erogazione e restituzione delle somme comprensive di interessi per un periodo non superiore ai 30 anni.

Si sottolinea che non appena erogate le somme, le Regioni dovranno estinguere immediatamente i debiti elencati nel piano dei pagamenti, pagamenti che devono riguardare, per almeno due terzi, residui passivi anche perenti (si intende sia di parte capitale che di parte corrente), nei confronti degli enti locali, purchè a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiore, la loro totalità; *si ritiene che la presenza del corrispondente residuo attivo nell'ente locale sia condizione necessaria*; tali somme devono essere destinate dagli enti locali prioritariamente per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2012.

Articolo 6 - Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

L'articolo fornisce indicazioni sull'ordine di pagamento dei debiti cui gli enti devono attenersi: innanzitutto tutti i crediti non oggetto di cessione pro soluto. A parità di data vale quello più vecchio.

Per quanto concerne l'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, la prima rata decorre dall'anno successivo alla sottoscrizione del contratto.

Ogni ente dovrà pubblicare il piano dei pagamenti sul proprio sito internet istituzionali per importi aggregati per classi di debito come previsto dalle norme vigenti in materia di agenda digitale e trasparenza nella pubblica amministrazione.

Comma 4 – Si specifica che, ferma restando l'indicazione del CUP dell'opera pubblica nei mandati di pagamento informatici sul Siope, a decorrere dal 30 settembre i dati relativi ai pagamenti previsti dal decreto oggetto di esame, riguardanti le medesime opere, vengono comunicati al ministero dell'economia secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013 (attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e

a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Commi 5/6 – prevedono l'impignorabilità delle somme destinate ai pagamenti dei debiti oggetto del decreto, con specifica introduzione dell'articolo 5 quinquies alla legge n. 89/2007 ed ulteriori modifiche alle normative relative vigenti (commi 7 e 8)

Comma 9 – obbligo per gli enti, entro **il 30 giugno 2013**, a comunicare i creditori l'importo e la data entro la quale verranno erogati i pagamenti dei debiti ancora non estinti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5; l'omessa comunicazione rileva ai fini di responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio.

Comma 10 - Si prevede che in caso di mancato o tardivo adempimento di quanto previsto all'articolo 1 commi 2, 8 e 14 (comunicazione dei debiti tramite piattaforma web del patto di stabilità, priorità al pagamento dei debiti con le risorse liberate dalle regioni - immediato pagamento dei debiti non appena ricevuta anticipazione da parte di CassaDDPP) all'art. 6, commi 2, 3 e 4 (pubblicazione sul sito del piano dei pagamenti e trasmissione al Mef dei dati relativi ai pagamenti) e all'art. 7, comma 4 (utilizzo piattaforma telematica per certificazione dei crediti), che causino condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

Articolo 7 – Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni, per certificare le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, devono registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (ai sensi del dm 25 giugno 2012) entro 20 giorni (**29 aprile 2013**) dall'entrata in vigore del decreto. La mancata registrazione sulla piattaforma entro il termine indicato è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del dlgs 165/01. I dirigenti sono anche assoggettati alla sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo. Si sottolinea che tale piattaforma è l'unico strumento per certificare i crediti.

L'Upi, con propri emendamenti, ha richiesto l'eliminazione di tale sanzione pecuniaria.

Le PA debentrici comunicano a partire dal 1^o giugno 2013 e fino al 15 settembre 2013, attraverso la suddetta piattaforma per fornire l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31.12.12, con l'indicazione dei dati del creditore, ancora non estinti.

Il creditore può intervenire nel processo indicando (comma 4) alla PA debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine 1^o giugno/15 settembre, importo ed estremi identificativi del credito vantato. Può comunque altresì richiedere (comma 7) all'amministrazione debitrice di correggere o integrare

la comunicazione già fatta; decorsi 15 giorni da tale richiesta, senza aver ricevuto riscontro ovvero motivato diniego, il creditore può richiedere la nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, come previsto dal dm 25 giugno 2012, con oneri a carico della PA debitrice.

Entro il 15 dicembre, le Banche e gli intermediari finanziari, comunicano al Mef l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle PA maturati al 31.12.12 che sono stati oggetto di cessione, distinguendo tra pro-soluto e pro – solvendo.

Articolo 8 - Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Gli atti di cessione dei crediti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'Iva; l'autenticazione degli atti può essere fatta anche dall'ufficiale rogante dell'ente, ma ne caso sia fatta dal notaio gli onorari sono ridotti alla metà. La notifica degli atti di cessione, anche se fatti prima dell'8 aprile, può essere fatta direttamente dal creditore anche mediante raccomandata a mano o RR.

Con provvedimento del Direttore Generale del Tesoro, da emanarsi entro il 31 luglio 2013, verranno stabilite le modalità attraverso cui la piattaforma istituita per le finalità di cui all'art. 120 quater, co. 3 del dlgs 385/93¹ verrà utilizzata anche per la stipula degli atti di cessione e per la loro notificazione.

Articolo 9 - Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

Viene modificata la disciplina di cui al dpr 29 settembre 1973, cui viene aggiunto l'art. 28 quinquies con il quale si prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31.12.12 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del

1

120-quater. Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilità

1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della facoltà di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile non è precluso dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalità di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione [\(350\)](#).

Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione e di acquiescenza, di definizione agevolata delle sanzioni, e di mediazione.

La compensazione è trasmessa dall'Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica e qualora l'ente locale non versi sulla contabilità speciale 1778 "fondi di bilancio" l'importo certificato entro 60 gg dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione provvede a trattenere l'importo certificato mediante riduzione dell'rcauto; nel caso questa non fosse capiente/sufficiente la struttura di gestione provvede a darne comunicazione al Ministero dell'Interno che provvede a ridurre le somme dovute all'ente a qualsivoglia altro titolo.

Le procedure sopra descritte dovranno essere stabilite nei termini e nelle modalità, con decreto del ministero dell'economia e finanze. Non viene indicato il termine entro il quale si prevede l'emanazione